



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n.

Recante regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP.

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO l'articolo 150 del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che prevede norme specifiche per la regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n.1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) per il formaggio Grana Padano;

VISTO l'art.4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e in particolare l'art. 10, concernente le modalità di presentazione e approvazione dei piani;

VISTO l'allegato al decreto 12 ottobre 2012, contenente le "linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta," che al punto 3 lettera c) prevede l'istituzione di un Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2696 dell' 11 marzo 2013, recante costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il documento predisposto dal Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP denominato "Criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP", pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'11 luglio 2013;

VISTO il "Piano Produttivo per il Formaggio Grana Padano DOP 2013 - 2015" trasmesso con nota n. 1901 del 15/07/2013, con la quale il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano ha presentato istanza per l'approvazione del piano stesso;

VISTE le note n. 3436 del 20 dicembre 2013 e n. 357 dell' 11 febbraio 2014 con le quali il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano ha presentato elementi integrativi al "Piano produttivo per il formaggio Grana Padano DOP 2013-2015";



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO l'accordo preventivo tra le parti di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria preliminare svolta dalla Regione Lombardia nel cui territorio ricade la maggiore produzione del Formaggio Grana Padano DOP, comunicato con nota n. 45368 del 02 ottobre 2013;

VISTO il verbale del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP della riunione del 03 marzo 2014, nel corso della quale il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole, acquisito al protocollo dell' Ufficio ex PIUE VI con il n. 1692 del 05/03/2014;

CONSIDERATO che il Piano per la regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP presentato dal Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano è conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n.1308/2013 e dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012;

DECRETA

Art.1

1. E' approvato il piano di regolazione dell'offerta del Formaggio Grana Padano DOP riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Il piano di regolazione dell'offerta è valido dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 ed è vincolante per tutti i produttori del formaggio Grana Padano inseriti nel sistema di controllo della DOP Grana Padano.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 2

1. Il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti.
2. La relazione deve altresì evidenziare l'impatto del piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero - caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione.
3. Il Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP effettua i controlli previsti al punto 8 del documento contenente i "Criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP o IGP".
4. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Il presente decreto può essere revocato con specifico provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali anche in assenza dell'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione di cui all'articolo 150 par. 8, del Reg. (UE)n. 1308/2013, qualora non siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 150 par. 4 del medesimo regolamento.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art.3

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, **14 MAR. 2014**

IL MINISTRO